

Mediazione - provvigione - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19161 del 02/08/2017

Mediazione cd. atipica - Caratteristiche - Art. 2 della l. n. 39 del 1989 - Applicabilità - Condizioni - Attività svolta da persona non iscritta al ruolo dei mediatori - Diritto alla provvigione - Esclusione.

È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19161 del 02/08/2017